|  |  |
| --- | --- |
| *Stazione appaltante:*  *POLITECNICO DI TORINO* | OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, “Dalla ricerca all’impresa” INVESTIMENTO 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, azione di riferimento 3.1.2 “Infrastrutture tecnologiche di innovazione” di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 1141.  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a), D. Lgs. 36/2023, per l’affidamento della realizzazione, gestione ed utilizzo di una infrastruttura tecnologica di innovazione per la mobilità sostenibile in Italia nell’ambito del Progetto ISM4Italy CUI F00518460019202400048 - CUP E17G22000620001  Lotto \_\_\_\_\_ – CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(specificare il lotto per il quale si concorre)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALLEGATO** | **Patto di integrità** |

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023.

**Il Politecnico di Torino**

**e**

**l'impresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(di seguito operatore economico), CF/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**VISTO**

* la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
* il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
* il Codice di Comportamento del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 72 del 07 marzo 2014, in vigore dal 11 marzo 2014;
* il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approvato dall’Ateneo

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**1. Ambito di applicazione**

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l'impegno anti-corruzione, di non offrire e accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

**2. Dovere di correttezza**

1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale e lealtà nei confronti del Politecnico di Torino e degli altri concorrenti.

2. Il personale tecnico ed amministrativo del Politecnico di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento dell’Ateneo e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

**3. Concorrenza**

1. L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.

2. Ai fini del presente atto, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, fraudolenta o sleale contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede. Sarà individuato quale comportamento anticoncorrenziale la presentazione di offerte basate su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

- mediante la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

- mediante un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;

- mediante offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

**4. Collegamenti**

1. L’operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

**5. Rapporti con gli uffici dell’Amministrazione**

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto, relativamente anche alla successiva esecuzione, l’operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Politecnico di Torino.

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente del Politecnico provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

**6. Trasparenza**

1. Il Politecnico di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge.

**7. Dovere di segnalazione**

1. L’operatore economico segnala alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti dell’Ateneo o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento in oggetto.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (Direttore Generale), oltre che al Responsabile Unico del Progetto.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l’operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria.

5. L’operatore economico si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319 ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis c, 353 e 353-bis c.p.

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

**8. Obblighi relativi ai subappaltatori**

1. L’operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub-affidamenti. Non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

**9. Violazioni del Patto di Integrità**

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell’Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;

- revoca dell’aggiudicazione/risoluzione del contratto;

- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell’offerta (art. 106 del D.lgs. 36/2023) e della cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto (art. 117 del D.lgs. 36/2023);

- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Politecnico di Torino per tre anni;

- nei casi previsti all’art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all’art. 32 Legge 114/2014).

2. Si configurano come violazioni del presente i casi previsti agli art. 32-ter e 32 quater del c.p.: in tali casi, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L’operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con l’Ateneo per i successivi tre anni e ha l’obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell’accertamento illegittimo, fatte salve l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

3. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

**10. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata**

1. Con la presentazione dell'offerta l’operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.

2. In ogni contratto sottoscritto fra il Politecnico di Torino e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.

3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Luogo e Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento sottoscritto digitalmente da:

Per il Politecnico di Torino \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l’Operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_